



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
*Sezione Fallimentare Ufficio di Ivrea*

**IL GIUDICE**, *dott. Alessandro Petronzi*

Letta la istanza del professionista OCC datata 13.09.2022, con la quale si dà atto della sopravvenuta disponibilità di somme derivanti dal TFR accumulato presso l'impresa nella quale il debitore istante svolge la propria attività lavorativa;

ritenuto che tale sopravvenuta disponibilità risulta idonea a realizzare potenzialmente una ipotesi di ristrutturazione dei debiti migliorativa della precedente;

considerato, in effetti, che la disciplina di cui agli artt. 67 e ss. CCII non prevede espressamente la possibilità di modifica del piano di ristrutturazione dei debiti, salvo un minimo accenno al tema della modificabilità del piano nel comma VI dell'art. 70, che disciplina la facoltà del professionista OCC di apportare le modifiche conseguenti alle osservazioni svolte dai creditori;

ritenuto che tale prerogativa sia esercitabile allorchè la necessità di modifica emerga dal contraddittorio con i creditori, ma che essa non possa ritenersi preclusa nella diversa ipotesi ove la necessità di modifica sia conseguente, come nella specie, a fattori esterni rispetto allo scambio di osservazioni con i creditori disciplinato specificatamente dalla norma;

ritenuto pertanto che, per ragioni di economia processuale, la modificazione per fatti sopravvenuti, in tesi idonei a sottoporre ai creditori una proposta migliorativa della precedente, debba ritenersi ammissibile anche nell'attuale fase procedurale;

considerato pertanto che il professionista avrà cura di aggiornare la proposta di ristrutturazione dei debiti alla luce del fatto nuovo sopravvenuto e di riavviare all'esito il contraddittorio con i creditori, così come disciplinato dall'art. 70 III co. e ss. CCII

visto l'art. 70 D.lgs. cit.;

**DISPONE**

Che il professionista aggiorni la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti entro il termine del 20.10.2022;

**DISPONE**

Altresì che:

- a) che la proposta di piano aggiornata e la relativa attestazione dell'OCC siano pubblicati nella apposita area del sito web del Tribunale [www.tribunaleivrea.it](http://www.tribunaleivrea.it) e che ne sia data comunicazione entro i successivi trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- b) ricevuta la comunicazione di cui sopra, ciascun creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- c) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- d) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti delle comunicazioni ai creditori ed eventuali osservazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

**CONFERMA**

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed impone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

**FA DIVIETO**

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al professionista OCC.  
Ivrea, lì 16/09/2022

Il Giudice

*Dott. Alessandro Petronzi*